

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 21-4224

D.P.R. n. 383/94. Favorevole volonta' di intesa per la realizzazione dell'opera denominata "Autostrada A21 Torino - Alessandria - Piacenza. Intervento di adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km 0+000 (Svincolo di Santena) al km 3+000".

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

Nel 2010 il progetto definitivo relativo a “Autostrada A21 Torino – Alessandria – Piacenza. Intervento di adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km 0+000 (Svincolo di Santena) al km 3+000” è stato sottoposto a procedura di VIA ex art. 18 della l.r. 40/98 di competenza statale che si è conclusa con D.G.R. n. 11-1520 del 18.02.2011 della Regione Piemonte che ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale condizionando la successiva progettazione e la realizzazione all’attuazione di alcune prescrizioni. Il tutto è stato recepito da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimento nel DVA-DEC-2011-466 del 12 settembre 2011, che ha espresso favorevole, con condizioni e prescrizioni, circa la compatibilità ambientale delle opere in esame.

In data 06.12.2011 la Società SATAP S.p.A.– v. Bonzanigo, 22 Torino - ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali, il progetto definitivo con la domanda di avvio della procedura d’Intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m. e i. come modificato con D.P.R. n. 383/1994, per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica.

In data 21.12.2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali, con nota prot. n. 11212, ha richiesto alla Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture della Regione Piemonte che la stessa si pronunciasse ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, in merito alla conformità urbanistica dell’intervento in argomento.

In data 06/02/2012, la Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte con nota n. 814/DB12.03 ha richiesto ai Comuni di Santena e di Chieri la conformità urbanistica e l’autorizzazione Paesistica ai sensi del DLsg 42/2004.

In data 02/03/2012, il Comune di Chieri con nota prot. n. 8453 ha trasmesso via PEC la dichiarazione di conformità dell’intervento e in data 02/04/2012 con nota prot. n. 12212 ha trasmesso via PEC i certificati di destinazione urbanistica.

In data 15/02/2012, il Comune di Santena con nota prot. n. 1605 ha trasmesso i certificati di destinazione urbanistica e la dichiarazione di non conformità dell’intervento.

In data 07.03.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali, con nota prot. n. 2094, ha indetto per il 18/04/2012 la Conferenza dei Servizi ai

sensi del DPR 383/1994 chiedendo alla Regione Piemonte la pronuncia, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, in merito alla conformità urbanistica dell'intervento in argomento.

In data 22.03.2012, la Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte con nota prot. n. 2144/DB12.03, ha convocato la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai fini dell'espressione del parere unico regionale da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, per il giorno 03.04.2012, invitando i seguenti soggetti:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Prevenzione del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania
- Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico c/o Direzione Ambiente
- Direzione Ambiente
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore programmazione Operativa
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Copianificazione Urbanistica di Torino
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
- Direzione Attività Produttive – Settore Pianificazione e Verifica Attività estrattiva
- Direzione agricoltura – Settore infrastrutture rurali e territorio
- Direzione Risorse umane e patrimonio – Settore attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici
- ARPA Piemonte
- Comune di Chieri
- Comune di Santena
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino
- Soprintendenza beni archeologici del Piemonte
- ANAS SpA – Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
- ATIVA SpA
- ENEL Distribuzione
- IRIDE Servizi
- SMAT SpA
- ACQUE POTABILI SpA
- TELECOM ITALIA AOA/NO/NM FG.AM Torino
- SATAP SpA

In data 03.04.2012 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi della Regione Piemonte durante la quale si è rilevato che gli elaborati non rispondevano alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, provvedimento DVA-DEC-2011-466 del 12 settembre 2011. Stante l'impossibilità di procedere, il Proponente ha dichiarato che avrebbe presentato le integrazioni necessarie alla prosecuzione del procedimento ed avrebbe richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali di posticipare la conferenza dei servizi.

In data 19.04.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali, con nota prot. n. 2094, ha spostato in data 06/05/2012 la Conferenza dei Servizi precedentemente indetta per il 18/04/2012.

In data 23.04.2012, la Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte con nota prot. n. 2144/DB12.03 ha formalizzato al Proponente la richiesta di integrazioni stabilendo come termine per la consegna il 14/05/2012.

In data 11.05.2012, la Società SATAP S.p.A.– v. Bonzanigo, 22 Torino – ha consegnato le integrazioni richieste.

In data 15.05.2012, la Direzione Trasporti, Logistica, Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità e Sicurezza Stradale della Regione Piemonte con nota prot. n. 3356/DB12.03, ha convocato la seconda riunione della Conferenza dei Servizi ai fini dell'espressione del parere unico regionale da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, per il giorno 28.05.2012.

In data 28.05.2012 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi della Regione Piemonte nel corso della quale SATAP S.p.A. ha consegnato agli atti una dichiarazione a correzione di un mero errore formale. La conferenza ha ritenuto che sul progetto definitivo presentato, come integrato, si possa dare parere favorevole con prescrizioni.

Il Comune di Santena ha trasmesso il Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario adottata nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2012 ed il Comune di Chieri la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31.05.2012 entrambe relative alla condivisione del progetto definitivo.

Per quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto delle autorizzazioni, dei contributi tecnici e di quanto pervenuto da:

- Direzione Attività Produttive – Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva nota prot. n. 5101/DB1605 del 02.04.2012;
- Ministero per i Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli nota prot. 8989 cl 34.10.09/992 del 04.04.2012
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea –Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio note prot. DG/PBAAC/34.19.04/13753/2012 del 11.05.2012, DG/PBAAC/34.19.04/14591/2012 del 18.05.2012 e prot. DG/PBAAC/34.19.04/15490/2012 del 29.05.2012;
- ARPA Piemonte nota prot. 55193 del 31.05.2012
- ENEL Distribuzione nota prot. n. 380915 del 19.03.2012
- Acque Potabili SpA nota prot. n. 4600 del 29.03.2012;
- SMAT SpA Centro Reti Sud note prot. n. 31882 del 10.05.2012 e prot. n. 34947 del 21.05.2012

Visto:

- l'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i. ed il D.P.R. 383/94 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. e i. e la L.R. 4 luglio 2005, n. 7 in materia di conferenze di servizi;

- la Legge n. 537/1993, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/77;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d'interesse statale" e s. m. e i.;
- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998.

Viste:

- la D.G.R. n. 11-1520 del 18.02.2011 della Regione Piemonte;
- il provvedimento DVA-DEC-2011-466 del 12 settembre 2011 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali,
- la Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Santena adottata nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2012;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 60 del 31.05.2012;

Visti:

- i verbali delle riunioni di Conferenza dei Servizi tenutesi il 03.04.2012 e 28.05.2012, depositati agli atti;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 06.06.2012 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – D.G. Sviluppo Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 383/94, che, da quanto attestato dal Comune di Santena interessato dal progetto relativo a "Autostrada A21 Torino – Alessandria – Piacenza. Intervento di adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km 0+000 (Svincolo di Santena) al km 3+000", l'opera non è conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti e adottati;

- di prendere atto della condivisione del progetto espressa sia dal Comune di Chieri, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31.05.2012, sia dal Comune di Santena, Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario adottata nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2012;

- di dare atto che nell'ambito dell'istruttoria regionale sul progetto definitivo dell'"Autostrada A21 Torino – Alessandria – Piacenza. Intervento di adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km 0+000 (Svincolo di Santena) al km 3+000" è stata svolta con esito favorevole la verifica di ottemperanza rispetto al recepimento delle prescrizioni di cui al punto c) del DEC-VIA 23617 del 20.09.2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto attiene alla progettazione definitiva. Risulta in ogni caso necessario ricordare che devono ancora essere ottemperate le prescrizioni rimandate alla fase realizzativa con particolare riferimento alla cantieristica (che si intendono integralmente richiamate) a cui si aggiungono le prescrizioni di seguito elencate:

- In concomitanza dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto un programma di sondaggi da concordarsi con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale per il paesaggio le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – Servizio IV Tutela e qualità del

paesaggio - per l'individuazione precoce di eventuali siti di interesse archeologico che dovranno essere esplorati prima dell'esecuzione dell'opera.

- Dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica continuativa lungo l'intero tracciato, fin dalle operazioni preliminari di bonifica e scotico, a tutte le opere di scavo e/o di movimento terra, da parte di operatori archeologici di provata esperienza, sotto il controllo tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie. Pertanto il nominativo dell'operatore archeologico dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie.

- In riferimento alle terre e rocce da scavo, non si è tenuto conto dei criteri contenuti nelle Linee Guida di cui alla DGR n. 24-13302 del 15.02.2010. Per quanto riguarda il recupero dei materiali il 20% proposto risulta insufficiente, tenuto conto oltretutto che secondo la Direttiva europea entro il 2020 tale recupero non dovrà essere inferiore al 70%. Per la parte del materiale che non si intende recuperare all'interno dei lavori, ma che può essere comunque valorizzabile devono essere previste delle modalità di recupero (es. rinaturazione, utilizzo industriale), utilizzando la procedura semplificata prevista per tali rifiuti. Indispensabile è in ogni caso il massimo contenimento del materiale da conferire a discarica.

- di manifestare, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383/94 e s.m. e i., favorevole volontà d'Intesa in ordine alla realizzazione nel Comune di Chieri e Santena del progetto relativo all' "Autostrada A21 Torino – Alessandria – Piacenza. Intervento di adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km 0+000 (Svincolo di Santena) al km 3+000", modificato ed integrato dalle prescrizioni indicate, sottolineando che nessuna variazione potrà essere introdotta al progetto senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate;

- è comunque fatta salva l'osservanza di eventuali ulteriori prescrizioni regolamentari e legislative che disciplinino il suddetto intervento;

- il presente parere, fatti salvi i diritti dei terzi, deve essere pienamente rispettato sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza di questo parere.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)